



Comune di Azzanello
Provincia di Cremona

Regolamento dei servizi necroscopici, funerari, cimiteriali e di polizia mortuaria

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 27.12.2023.

Sommario

Art. 1 - Oggetto.....	5
Art. 2 - Definizioni.....	5
Art. 3 - Competenze.....	7
Art. 4 - Responsabilità.....	8
Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento.....	8
Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico.....	9
Art. 9 - Verifica e chiusura dei feretri.....	11
Art. 10 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....	11
Art. 11 - Fornitura gratuita dei feretri.....	13
Art. 12 - Piastrina di riconoscimento.....	13
Art. 14 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri.....	13
Art. 15 - Orario dei trasporti.....	14
Art. 16 - Norme generali per i trasporti.....	14
Art. 17 - Riti religiosi e civili.....	14
Art. 18 - Trasporto di salme.....	15
Art. 19 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività.....	15
Art. 20 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.....	15
Art. 21 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero (sepolture privilegiate).....	16
Art. 22 - Trasporti all'estero o dall'estero.....	16
Art. 23 - Trasporto di ceneri e resti.....	16
Art. 24 - Rimessa e sosta autotrasporti di passaggio.....	17
TITOLO II.....	17
Art. 26 - Disposizioni generali di vigilanza.....	17
Art. 27 - Regole comportamentali.....	18
Art. 28 - Reparti speciali nel cimitero.....	18
Art. 29 - Accoglienza nel cimitero e nei reparti speciali.....	19
Art. 31 - Piano Regolatore Cimiteriale.....	19
Art. 33 - Cippo.....	21
Art. 34 - Tumulazione.....	21
Art. 36 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	22
Art. 37 - Esumazione straordinaria.....	23
Art. 38 - Estumulazioni.....	23
Art. 39 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....	24
Art. 40 - Rifiuti cimiteriali.....	24
Art. 41 - Raccolta delle ossa.....	24
Art. 42 - Oggetti da recuperare.....	24
Art. 43 - Disponibilità dei materiali.....	25
Art. 45 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.....	25
Art. 46 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri.....	26

Art. 48 - Disciplina dell'ingresso.....	27
Art. 49 - Divieti speciali.....	28
Art. 50 - Riti funebri.....	28
Art. 51 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi d'inumazione.....	28
Art. 52 - Piante e fiori ornamentali.....	29
Art. 53 - Materiali ornamentali.....	29
TITOLO III - CONCESSIONI.....	30
Art. 55 - Durata delle concessioni.....	30
Art. 56 - Modalità di concessione.....	31
Art. 57 - Uso delle sepolture private.....	31
Art. 58 - Manutenzione delle sepolture.....	32
Art. 59 - Costruzione dell'opera - termini.....	33
Art. 61 - Rinuncia a concessione a tempo determinato.....	34
Art. 63 - Decadenza.....	35
Art. 64 - Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	35
Art. 65 - Estinzione.....	35
TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....	36
Art. 67 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione diricordi funebri.....	36
Art. 68 - Responsabilità - Deposito cauzionale.....	37
Art. 69 - Recinzione aree - Materiali di scavo.....	37
Art. 70 - Introduzione e deposito di materiali.....	38
Art. 71 - Orario di lavoro.....	38
Art. 72 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.....	38
Art. 73 - Vigilanza.....	38
Art. 74 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	39
Art. 76 - Divieti.....	39
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	40
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE.....	40
Art. 78 - Mappa.....	40
Art. 79 - Annotazioni in mappa.....	40
Art. 80 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	41
Art. 81 - Schedario dei defunti.....	41
Art. 82 - Scadenzario delle concessioni.....	41
Art. 84 - Cautele.....	42
Art. 85 - Responsabile del servizio.....	42
Art. 86 - Concessioni pregresse.....	42
Art. 87 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - mutamento del rapporto concessorio.....	42
Art. 88 - Tariffe.....	43
Art. 89 - Cimiteri per animali d'affezione.....	43
Art. 90 - Sanzioni.....	43

Art. 91 - Norma finale e di rinvio	43
--	----

TITOLO I

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi necroscopici, funerari, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla dispersione e sull'affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Si intendono qui interamente richiamate le principali disposizioni nazionali e regionali in materia cimiteriale ed affine, di cui al successivo elenco:

- Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie);
- Regio Decreto n. 1880 del 21 dicembre 1942 (approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria);
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria);
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);
- Legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti);
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina nella gestione dei rifiuti sanitari);
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- Legge Regionale lombarda 18 novembre 2003, n. 22 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali);
- Regolamento Regionale lombardo 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali) come modificato dal Regolamento Regionale lombardo del 6 febbraio 2007, n. 1;
- Delibera di Giunta Regionale lombarda del 21 gennaio 2005, n. 20278 (attuazione del regolamento regionale n. 6/2004 in materia di attività funebri e cimiteriali. Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l'attività funebre (art. 32), dei modelli regionali (artt. 13, 14, 30, 36, 37, 39 e 40 comma 6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all'art. 40, comma 4;
- Legge Regionale lombarda del 30 dicembre 2000, n. 33 (Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di sanità).

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale lombardo n. 6/2004:
 - *addetto al trasporto funebre*: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
 - *attività funebre*: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso all'luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
 - *autofunebre*: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
 - *avente diritto alla concessione*: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
 - *autopsia*: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
 - *bara o cassa*: cofano destinato a contenere un cadavere;
 - *cadavere*: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
 - *cassetta resti ossei*: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

- *cassone di avvolgimento in zinco*: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- *ceneri*: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o disito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *cinerario*: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- *cimitero*: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- *cofano per trasporto salma*: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- *cofano di zinco*: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- *colombaro o loculo o tumulo o forno*: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *concessione di sepoltura cimiteriale*: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- *contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi*: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *cremazione*: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- *crematorio*: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- *decadenza di concessione cimiteriale*: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempimento del concessionario;
- *deposito mortuario*: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- *deposito di osservazione*: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- *deposito temporaneo*: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- *dispersione*: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- *esiti di fenomeni cadaverici trasformativi*: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- *estinzione di concessione cimiteriale*: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- *estumulazione*: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- *estumulazione ordinaria*: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- *estumulazione straordinaria*: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- *esumazione*: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- *esumazione ordinaria*: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- *esumazione straordinaria*: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- *feretro*: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- *fossa*: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- *gestore di cimitero o crematorio*: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- *giardino delle rimembranze*: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;

- *impresa funebre o di onoranze o pompe funebri*: soggetto esercente l'attività funebre;
- *inumazione*: sepoltura di feretro in terra;
- *medico curante*: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- *obitorio*: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- *operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre*: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- *ossa*: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- *ossario comune*: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- *revoca di concessione cimiteriale*: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- *riscontro diagnostico*: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- *sala del commiato*: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- *salma*: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- *sostanze biodegradanti*: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *spazi per il commiato*: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- *tanatoprassi*: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- *tomba familiare*: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- *traslazione*: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- *trasporto di cadavere*: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- *trasporto di salma*: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- *tumulazione*: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *urna cineraria*: contenitore di ceneri.

Art. 3 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi necroscopici, funerari e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile del servizio.
2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica — Salute e Ambiente dell'ATS Val Padana. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di servizi necroscopici, funerari, cimiteriali e di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già

previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in mododiforme dal consentito.
2. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente, sia per fatto altrui, ne risponderà secondo le norme del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 5 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 19;
 - d) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - e) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via in luogo pubblico;
 - f) l'inumazione in campo comune;
 - g) la cremazione e la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - h) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - i) il feretro per i deceduti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 11;
 - l) il deposito mortuario nel caso in cui l'uso sia determinato da necessità del comune o del gestore del cimitero;

Ai sensi della Legge 29 ottobre 1987, n. 440, la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveriumani, di cui al capo XVI del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato Regolamento, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

Ai sensi della Legge 30 marzo 2001 n. 130, art. 5, nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno.

3. Al fine di valutare l'effettiva condizione di gratuità dei servizi cimiteriali, l'Amministrazione comunale stabilirà con proprio atto la soglia al di sotto della quale il defunto sarà considerato indigente. Inoltre, saranno considerati in stato di bisogno i familiari del defunto, ossia il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta di primo grado, il fratello e la sorella, che sono in possesso di un reddito o, in alternativa, di un valore ISEE, in corso di validità, inferiore alla soglia che sarà periodicamente stabilita dall'Amministrazione Comunale. Qualora non ricorra il presupposto di cui al comma che precede, l'eventuale disinteresse dei familiari, con ciò intendendo i soggetti di cui sopra, dovrà essere

espressamente manifestato nelle forme di legge. Il disinteresse da parte dei familiari si qualifica anche con l'assenza in maniera univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 10 giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per il defunto l'eventuale servizio funebre, fornito gratuitamente dal Comune, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per il defunto.

4. La Giunta, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 6 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 DPR 10 settembre 1990, n. 285 e di cui all'art. 5 del Regolamento regionale lombardo 9 novembre 2004, n. 6.
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura, come stabilito dal Sindaco;
 - b) avviso di pubblicazione del presente Regolamento o estratto di esso, con particolare riferimento alle norme comportamentali;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno, con valore di notifica agli interessati;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo, con valore di notifica agli interessati;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione con valore di notifica agli interessati;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 e della Legge 30 marzo 2001, n. 130, art. 7. In particolare, la Legge Regionale Lombardia 18 novembre 2003, n. 22, all'art. 8, c. 7, ribadisce l'obbligo per il Comune dell'informazione circa le differenti forme di seppellimento, i relativi profili economici e le imprese operanti nel proprio territorio. Inoltre l'articolo 33, comma 3, del Regolamento Regionale n. 6/2004 prevede che il Comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della Legge Regionale, provveda periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici. Inoltre il Comune provvede a informare i cittadini residenti sui compiti dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.

CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 7 – Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero. Nel caso in cui il Cimitero non abbia il deposito di osservazione, funziona come tale la camera mortuaria, che, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 285/1990 e dell'art.9 del Regolamento regionale lombardo 6/2004, ogni Cimitero deve obbligatoriamente avere per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.

3. A richiesta ed a carico dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - a) alla sala del commiato;
 - b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
 - c) all'obitorio o deposito di osservazione del Comune;
 - d) all'abitazione propria o dei familiari.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del competente servizio dell'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica — Salute e Ambiente dell'ATS Val Padana, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'unità sanitaria locale o di altri Comuni.
6. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il Sindaco può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deponervi salme per il relativo periodo di osservazione.
7. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica — Salute e Ambiente dell'ATS Val Padana ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'Autorità Giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali. Tale deposito è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.
8. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee.

CAPO III – FERETRI

Art. 8 – Deposizione della salma nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in una stessa cassa.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusa compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero eventualmente individuate dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Responsabile del Servizio competente dell'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica — Salute e Ambiente dell'ATS Val Padana detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. In particolare, nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

Art. 9 – Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato che controlla l'applicazione della norma di cui al successivo articolo 9.
2. In particolare dev'essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
3. Ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Regionale lombardo 6/2004, l'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta regionale, con il quale dichiara che:
 - a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione; l'identificazione può avvenire in uno dei seguenti modi: verifica documentale, conoscenza diretta, una o più testimonianze;
 - b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale;
 - c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 18 novembre 2003, n. 22.
4. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile su una vite di chiusura e sul documento di cui al precedente comma. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. L'addetto al trasporto di cadavere infine consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni delle sepolture e per la verifica dell'integrità del sigillo di cui sopra. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune per l'accettazione.
5. Nel caso di trasferimento all'estero del feretro, le operazioni di verifica sono effettuate dall'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica — Salute e Ambiente dell'ATS Val Padana competente del luogo in cui si trova il cadavere.

Art. 10 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Nel caso in cui sia il trasporto, sia la sepoltura, sia la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al Regolamento Regionale n. 6/2004.
Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno; mentre i cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
2. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):

per INUMAZIONE:

- a) il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente diabeto,

- pioppo, pino, larice, ecc.);
- b) le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - c) la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - d) i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.

Per TUMULAZIONE:

- e) il feretro deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Per TRASPORTO da Comune a Comune con percorso SUPERIORE A 100 KM, all'estero od all'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o la pratica funebre:

- f) si applicano le disposizioni di cui alla lettera e) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per l'estero o dall'estero.

Per TRASPORTO da Comune a Comune con percorso NON SUPERIORE A 100 KM:

- g) è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Per CREMAZIONE:

- h) il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d) per trasporti interni al Comune di decesso;
- i) il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera g), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- l) il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera e) in ogni altro caso.

3. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera e) precedente.
4. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se necessario, da parte del Responsabile del servizio dell'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica — Salute e Ambiente dell'ATS Val Padana competente per territorio, o da suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.
5. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica — Salute e Ambiente dell'ATS Val Padana competente per territorio; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
6. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
7. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
8. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

9. Ai sensi del D.M. Salute 7 febbraio 2002 è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-BI-ZIOIU, per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo; si rimanda alla precedente norma per tutte le specifiche relative.

Art. 11 – Fornitura gratuita dei feretri

1. Il Comune ha facoltà di fornire gratuitamente la cassa per inumazione e cremazione, come da caratteristiche descritte nel precedente articolo 9, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari con riserva, in questo ultimo caso, di recuperare le somme anticipate, da coloro che siano ad esentati, ai sensi del Codice Civile.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte dal Servizio Sociale sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissate procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).

Art. 12 – Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 13 – Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadavere sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, avvalendosi del competente organo dell'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica — Salute e Ambiente dell'ATS Val Padana per gli aspetti igienico sanitari, a norma dell'art. 31 del R.R. n. 6/2004 e dell'art. 72 della L.R. n. 33/2009.
4. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.

Art. 14 – Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il Regolamento regionale lombardo n. 6/2004 e con la Legge Regionale lombarda 33/2009.
2. Il comune può chiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
 - a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di

- bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via in luogo pubblico.

3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.
4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.
5. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 15 – Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in orari fissati dal Comune con ordinanza del Sindaco, secondo le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieciminiuti prima dell'ora fissata.

Art. 16 – Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 10. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile competente, così come disposto dall'art. 72 della Legge Regionale lombarda 33/2009.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento o alla cremazione, nonché dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o presso il forno crematorio.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 17 – Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della Chiesa Cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. Il cadavere può sostare in Chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.
4. L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi è gratuito.

Art. 18 – Trasporto di salme

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata e senza corteo.
3. Del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata, anche per fax o altra via telematica, unitamente alla dichiarazione o avviso di morte e all'attestazione medica effettuata dal medico curante o appartenente al SSN su modello approvato dalla Giunta Regionale:
 - a) all'Ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del comune cui è destinata la salma;
 - b) all'ATS Valpadana competente per il luogo di destinazione della salma;
 - c) al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.
4. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche per fax o altra via telematica, ai soggetti di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente comma.

Art. 19 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio dell'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica — Salute e Ambiente dell'ATS Val Padana prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio dell'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica — Salute e Ambiente dell'ATS Val Padana dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 20 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Per ottenere l'autorizzazione al trasporto, va prodotta, anche da soggetti abilitati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale di Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere,

relativo alla verifica di cui all'art. 9, prodotto dall'incaricato al trasporto.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento o la cremazione, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 10, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 21 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero (sepulture privilegiate)

1. Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune in sepulture privilegiate, è autorizzato, con decreto, dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, su domanda degli interessati. La tumulazione è autorizzata ai sensi dell'art. 9, c. 7, lett. c) della legge regionale n. 22/2003.

Art. 22 – Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. La Regione Lombardia con la Legge Regionale n. 22/2003, ha individuato il Sindaco del Comune di provenienza o di destinazione delle salme quale autorità deposita al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29.
2. Il trasporto è autorizzato dal Sindaco del luogo del decesso e dev'essere accompagnato dal "passaporto mortuario" redatto in lingua italiana e in un'altra lingua fra le più usate (ad es. francese o inglese) e deve contenere le generalità del de cuius e la data di morte.
3. È necessario allegare alla richiesta: estratto dell'atto di morte, autorizzazione al seppellimento dell'Ufficiale dello Stato Civile, attestazione di chiusura del feretro ad opera dell'addetto dell'Agenzia di onoranze funebri in veste di incaricato di pubblico servizio.
4. Per i trasporti all'estero verso Paesi non aderenti alla convenzione di Berlino, inoltre, in aggiunta alla documentazione sopra descritta, occorrerà allegare il nulla osta dell'autorità consolare o diplomatica dello Stato in cui il cadavere va sepolto. Inoltre, andrà informato il Prefetto della Provincia di frontiera.

Art. 23 – Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del servizio.
2. Se il trasporto è da o per l'estero si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 comma 1 del presente Regolamento. La Convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di

ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili, purché completamente mineralizzate.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome ecognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.
6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.
7. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Regolamento Regionale lombardo n. 6/2004.

Art. 24 – Rimessa e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed essere conformi ai requisiti di cui all'art. 37 del Regolamento Regionale lombardo n. 6/2004.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dell'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica — Salute e Ambiente dell'ATS Val Padana, che effettua periodici controlli a campione, salvo la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.
3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del Servizio Tecnico.

TITOLO II

CAPO I – CIMITERI

Art. 25 – Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, degli artt. 3 e seguenti del Regolamento Regionale lombardo n. 6/2004, e degli art. 75 e seguenti della Legge Regionale 33/2009, il Comune provvede al servizio del seppellimento nell'unico cimitero esistente ubicato nel territorio comunale.

Art. 26 – Disposizioni generali di vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale lombardo n. 6/2004 e dell'art. 9 della Legge Regionale n. 22/2003.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale incaricato.
3. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4 del

Regolamento Regionale lombardo n. 6/2004 e dell'art. 9, comma 3 della Legge Regionale n. 22/2003.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 5 del Regolamento Regionale lombardo n. 6/2004.
6. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'U.O.C. Igiene Sanità Pubblica – Salute e Ambiente dell'ATS Val Padana competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 27 – Regole comportamentali

1. Nel cimitero è vietato a chiunque:
 - a) gettare fiori o rifiuti di ogni genere fuori dagli appositi contenitori;
 - b) calpestare le tombe e danneggiare i monumenti o gli spazi comuni;
 - c) sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi passaggi;
 - d) fotografare o filmare cortei, funerali, operazioni cimiteriali senza preventiva autorizzazione;
 - e) l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione o che si presentano in modo indecoroso;
 - f) esercitare qualsivoglia forma di commercio, procacciamento d'affari e attività a scopo dilucro;
 - g) asportare fiori e piante dal cimitero.

Sono inoltre, in generale, vietati tutti quei comportamenti già sanzionati da norme di rango superiore e da quelle in vigore sul territorio comunale, quali, a titolo esemplificativo, impossessarsi di fiori, arbusti e oggetti, l'accattonaggio, infastidire i visitatori.

È vietata la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale divulgativo o pubblicitario, salva motivata autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Sono altresì vietate le scritte pubblicitarie sulle sepolture e sui segni funebri. Eventi, manifestazioni, cerimonie devono essere preventivamente autorizzati.

È consentito l'ingresso a piccoli animali d'affezione nell'apposito trasportino e ai cani se tenuti al guinzaglio; quelli di media e grossa taglia devono anche essere muniti di museruola. Il proprietario deve adottare tutte le opportune cautele per non arrecare disturbo ai visitatori e non far imbrattare i luoghi.

Il personale dei cimiteri è tenuto a far osservare le norme del presente regolamento e a contestare le infrazioni rilevate.

Art. 28 – Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati con ordinanza del Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello Cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato secondo le tariffe vigenti, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.
4. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell'U.O.C. Igiene

e Sanità Pubblica — Salute e Ambiente dell'ATS Val Padana, nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

5. Attraverso il Piano Cimiteriale, è necessario prevedere all'interno del Cimitero un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze", per lo spargimento delle ceneri.

Art. 29 – Accoglienza nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero del Comune di Azzanello sono accolti e seppelliti, quando non sia richiesta o disposta altra destinazione, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri di persone qualunque fosse la loro residenza in vita.
2. Nei reparti speciali sono ricevuti i cadaveri, i resti o le ceneri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 28, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/2000.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 30 – Disposizioni generali

1. Il cimitero ha n. 1 campo comune destinato alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 22 e seguenti del Reg. Reg. n. 6/2004.
3. Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) ed in conformità con la normativa vigente in materia. Nelle more dell'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 31 – Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Comune, a norma dell'art. 6 del Reg. Reg. n. 6/2004 e dell'art. 75 della L.R. 33/2009, predispone un Piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni, successivi all'approvazione del Piano stesso
2. Il Piano Cimiteriale è deliberato dal Comune, sentita l'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica — Salute e Ambiente dell'ATS Val Padana competente per territorio e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), le quali sono chiamate ad esprimere parere entro sessantagiorni dal ricevimento della richiesta.
3. A norma dell'art. 6 del Regolamento Regionale lombardo n. 6/2004, gli elementi da considerare per la redazione del Piano Cimiteriale sono:
 - a) l'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale comunale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
 - b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

- c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebree relativi fabbisogni;
 - d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;
 - e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;
 - f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
 - g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
 - h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
 - i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni dello stesso regolamento regionale.
- 4.** Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) loculi;
 - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comune);
 - e) cellette ossario che fungono anche da nicchie cinerarie;
 - f) ossario comune;
 - g) cinerario comune;
 - h) giardino delle Rimembranze per effettuare lo spargimento delle ceneri.
- 5.** Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
- 6.** Ai sensi dell'art. 67 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 10 del Regolamento Regionale lombardo n. 6/2004, il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
- 7.** Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune saranno calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti saranno disperse nel cinerario comune.
- 8.** Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
- 9.** Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quello esistente siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il Piano Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
- 10.** La documentazione dei Piani Cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato I al Regolamento Regionale lombardo n. 6/2004

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 32 – Inumazione

- 1.** Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto dell'idoneità del suolo in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e alle proprietà meccaniche, fisiche tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.
- 2.** Le aree di inumazione sono divise in riquadri e l'utilizzazione delle varie fosse deve farsi partendo dall'estremità di ciascun riquadro e, successivamente, fila per fila si procede senza soluzione di continuità.
- 3.** Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogniqualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- 4.** Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. Le fosse devono avere le caratteristiche di cui all'art. 15 del Regolamento Regionale lombardo n. 6/2004.
- 5.** Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il Responsabile del servizio potrà rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica — Salute e Ambiente dell'ATS Val Padana, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

Art. 33 – Cippo

- 1.** Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un identificativo alfanumerico. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, salvo espressa volontà contraria dello stesso.
- 2.** A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.
- 3.** L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 4.** In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 del Regolamento Regionale lombardo n.6/2004.

Art. 34 – Tumulazione

- 1.** Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi - costruite dal Comune laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'allegato 2 al Reg. Regionale n. 6/2004. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m.0,40 di lunghezza, m. 0,40 di altezza e m. 0,40 di larghezza.
4. L'eventuale realizzazione di loculi ipogei al di sotto del livello di risalita della falda dovrà prevedere adeguate soluzioni costruttive orientate a ridurre il pericolo di infiltrazioni (art. 16 del Regolamento Regionale n. 6/2004).
5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al Regolamento Regionale lombardo n. 6/2004 ed alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Cimiteriale.

CAPO IV – ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 35 – Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni.
2. Le esumazioni ordinarie, regolate con proprio provvedimento dal Sindaco, possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se preferibilmente dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo giugno, luglio e agosto.
3. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 40.
4. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
5. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 36 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da pubblicare all'Albo Pretorio comunale e da affiggere all'Albo Cimiteriale, all'ingresso del cimitero, con almeno 90 giorni di preavviso. Tale avviso deve contenere l'avvertenza

che i resti mortali al momento del recupero saranno traslati nell'ossario comune o destinati ad altra sepoltura privata, qualora la stessa sia indicata dagli eredi. Le operazioni di esumazione avranno luogo nel periodo indicato anche in assenza di eventuali eredi. Il caso di mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomenica daverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, ivi compresa la cremazione.

Art. 37 – Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica — Salute e Ambiente dell'ATS Val Padana dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza di personale del Comune o del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica — Salute e Ambiente dell'ATS Val Padana può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico- sanitaria.
4. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei mesi di maggio-giugno-luglio- agosto e settembre ai sensi dell'art. 84 del D.P.R. n. 285/1990, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 38 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono effettuate:
 - a) su ordine dell'Autorità giudiziaria;
 - b) su richiesta dei familiari prima della scadenza della concessione per trasporto in altra sepoltura o per cremazione, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee in scadenza nell'anno successivo. Tale elenco sarà pubblicato all'Albo Pretorio comunale e affisso all'Albo cimiteriale, presso il cimitero, con almeno 90 giorni di previso rispetto alla prima data di scadenza (e comunque prima della data prevista per la festività di commemorazione dei defunti) e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 41, se completamente mineralizzati, possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa

apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dall'art. 3 del d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
9. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art.3 del d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

Art. 39 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono subordinate al pagamento della somma indicata in tariffa.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché, le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo alla Cancelleria la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art. 40 – Rifiuti cimiteriali

1. Le attività di deposito e smaltimento dei rifiuti cimiteriali dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.P.R. 254/2003 "*Regolamento recante la disciplina delle gestione dei rifiuti sanitari*" (per i rifiuti derivanti da esumazioni, estumulazioni e da altre attività cimiteriali come definite dal Decreto) e dal D.Lgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*" (per le altre tipologie di rifiuto non rientranti nel campo di applicazione del D.P.R. 254/2003).

Art. 41 – Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 42 – Oggetti da recuperare

1. Qualora gli aventi diritto presumano che, nel corso di esumazioni od estumulazioni, si possano rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali, ne daranno avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo

verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 43 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, con documenti, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V – CREMAZIONE

Art. 44 – Crematorio

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 45 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
 - a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa

del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione all'associazione (art. 3, comma 1, lett. B della legge 30 marzo 2001, n. 130);

- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minoretti per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
- c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto diretto nella causa di morte;
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

Art. 46 – Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, loculo (anche ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere), salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

4. È data facoltà all'Amministrazione Comunale di realizzare delle sepolture a terra appositamente e solamente destinate a contenere urne cinerarie e cassettoni per ossa appartenenti ad un unico nucleo familiare (cinerario per urne e cassettoni di famiglia). Tale manufatto è da intendersi come luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, destinato a questo scopo.

I nuclei familiari che intendessero avvalersi di questa possibilità dovranno sottoscrivere apposito modulo di richiesta presso il Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Al Comune è data facoltà di richiedere, all'atto della sottoscrizione un deposito cauzionale infruttifero pari al 90% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Una volta raggiunto un congruo numero di richieste, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla realizzazione dei manufatti, che verranno dati in concessione per un periodo di 99 anni con tariffe stabilite dalla Giunta Comunale. Titolare della concessione sarà un rappresentante del nucleo familiare interessato, che interverrà per conto e su mandato degli altri membri.

La tomba dovrà avere le caratteristiche geometriche previste dalle NTA del Piano Regolatore Cimiteriale e verrà fornita al grezzo. Sarà dunque compito del nucleo familiare destinatario della concessione far eseguire le finiture di rito (rivestimenti, iscrizioni, ecc), che dovranno rispettare tassativamente le caratteristiche previste dalle NTA del Piano Cimiteriale.

Lo stesso Piano individuerà all'interno del Campo Santo l'area destinata a tali tipi di sepoltura. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero.

5. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari di cui al comma precedente.

6. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile tramite presentazione di una dichiarazione in cui il destinatario dell'urna (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) sia già stato individuato dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri quando egli era in vita. Dalla dichiarazione dovrà emergere l'espressa volontà del defunto oppure andrà allegata una copia conforme di altro documento, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa. È altresì possibile che tale volontà venga manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
7. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, che dovrà essere conforme al modello regionale, andranno indicati:
 - a) generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata, la quale sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - b) il luogo di conservazione;
 - c) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia, nonché sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
 - d) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
8. La consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile. Qualora l'urna venisse collocata nel cimitero, chi la prende in consegna avrà cura di recapitare il proprio verbale all'incaricato del servizio di custodia del cimitero di destinazione.
9. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
10. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
11. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n.130.
12. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nell'ossario comune.

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 47 – Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Art. 48 – Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:

- a) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dall'addetto al cimitero al momento dell'ingresso;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai bambini di età inferiore ad anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 49 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
 - o) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, all'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 50 – Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

Art. 51 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi d'inumazione

1. Sulle tombe nei campi di inumazione possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche

sommario, della lapide e delle opere. Le epigrafi potranno essere scolpite, oppure incise e piombate, oppure in rilievo in bronzo o in acciaio.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
5. In caso di contestazione o controversia tra gli aventi diritto, il Comune resterà estraneo ad ogni questione inerente ai rapporti intercorrenti fra gli stessi e all'azione che ne consegue, limitandosi, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
7. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le altrui tombe o i passaggi attigui.

Art. 52 – Piante e fiori ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
3. Al fine di non creare intralcio o pericolo per la deambulazione, l'apposizione di piante o fiori in vaso nei corridoi di accesso ai loculi o nei vialetti ai lati delle sepolture a terra, è consentita soltanto nella settimana precedente ed in quella successiva al 2 Novembre di ogni anno e nel periodo limitato ai giorni successivi al rito funebre, in ogni caso non oltre 15 giorni.

Art. 53 – Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti qualivunque, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità di materiali ed oggetti gli stessi criteri stabiliti all'art. 43 in quanto applicabili.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 54 – Sepolture

- 1.** Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 30, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
- 2.** Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite dalle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano Regolatore del cimitero.
- 3.** Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- 4.** Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) le sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (archi a più posti, campetti, celle edicole, tombe di famiglia, etc.).
- 5.** Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- 6.** Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento Regionale n. 6/2004 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- 7.** La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio comunale competente, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
- 8.** Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- 9.** Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 55 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni sono a tempo determinato.
2. La durata è stabilita in:
 - a) 99 anni, rinnovabili, per le aree ed i manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) 30 anni, rinnovabili, per gli ossari;
 - c) 30 anni, rinnovabili, per i loculi e le tombe a terra;
3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data della sepoltura o, in caso di prenotazione, con la data della sepoltura dell'affiancato.
4. I rinnovi, effettuati sempre a richiesta degli interessati, avverranno dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

Art. 56 – Modalità di concessione

1. A norma dell'art. 25, comma 2 del Reg. Reg.le n. 6/2004, le concessioni in uso di sepolture inloculi sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione dellaprenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge.
2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
3. Eventuali altri criteri di assegnazione, nonché eventuali altre modalità di concessione, non previste dal presente Regolamento, verranno approvate da apposita Delibera del Consiglio Comunale a modifica al presente Regolamento.
4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 2°, 3° e 4° comma lettera b) dell'articolo 53, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
5. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, siano essi tombe/cinerari di famiglia o nuovi loculi, dopo l'approvazione del progetto tecnico, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati un deposito cauzionale infruttifero pari al 90 % del corrispettivo dellatariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
6. Qualora, per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.
7. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 57 – Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 54, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 24, del Reg. Reg.le n. 6/2004, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- da ascendenti e discendenti in linea retta, collaterali ed affini fino al sesto grado;
 - dal coniuge;
 - dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione;
 - dai conviventi intesi ai sensi della Legge 76/2016.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
 4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio comunale competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.
 5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4.
 6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
 7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
 8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
 9. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
 10. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.
 11. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione provvisoria del cadavere di persona estranea, qualora entro e non oltre i successivi 12 mesi sia prevista la costruzione di loculi individuali o di tombe di famiglia da parte del Comune. Tale soluzione è altresì praticabile qualora sia oggettivamente dimostrata una carenza di loculi, a causa di calamità eccezionali o epidemie. La permanenza potrà avvenire per tanti 30/mi quanti sono gli anni di concessione provvisoria, previo pagamento della relativa tariffa.
Nel caso di traslazione dalla tomba, prima dei 30 anni di concessione massima, ai congiunti che ne faranno richiesta verrà rimborsata la somma, decurtata di tanti 30/mi quanti sono stati gli anni di tumulazione provvisoria. Si precisa che i costi di traslazione sono a carico dei richiedenti.
 12. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere o delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 58 – Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna

sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria dei manufatti.
3. Per la manutenzione straordinaria il Comune provvede mediante l'approvazione di appositi progetti o relazioni peritali, i cui oneri potranno essere ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione. Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione del progetto o della relazione peritale.
4. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 59 – Costruzione dell'opera - termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al comma 2 dell'art. 54, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 69 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può concedere, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 60 – Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Nel caso in cui i concessionari residuali, non dichiarino di accettare "l'accrescimento" del diritto di sepoltura, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo, con libertà di cessione o concessione a chiunque ed, in tal caso, il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo,

secondo le tariffe vigenti.

5. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio comunale competente, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
6. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
7. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune. Tassativamente, in caso di controversia tra gli aventi diritto, questa deve essere risolta tra le parti rimanendo il Comune del tutto estraneo ed esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli, limitandosi a lasciare la situazione immutata nello stato di fatto in cui si trova al sorgere della controversia.
8. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 57 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
9. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 57, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
10. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
11. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
12. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 61 – Rinuncia a concessione a tempo determinato.

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita — a cura e spese del rinunciante — in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari agli anni e i mesi non usufruiti calcolati sulla base della tariffa risultante dal contratto di concessione. La rinuncia alla concessione delle cappelle private non darà luogo ad alcun rimborso.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 62 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Comunale competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 63 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 57, comma 8;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 64 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. In seguito il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 65 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 55, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del Reg. Reg.le n. 6/2004.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 66 – Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi il versamento di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà presentare modello di comunicazione attività libera all'Ufficio Tecnico Comunale.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavoro o svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 48 e 49 (Disciplina dell'ingresso e Divieti speciali).

Art. 67 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. Per le costruzioni e le relative opere di finitura (posizionamento lapidi, ornamenti fissi a funzione di ricordo funebre e similari), i concessionari sono tenuti alla presentazione del progetto esecutivo delle opere, subordinate a Permesso di Costruire ovvero a S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. Al fine di inserirsi gradevolmente nel contesto, le proposte progettuali dovranno uniformarsi alle prescrizioni contenute nelle NTA del Piano Regolatore del Cimitero e in generale alle norme costruttive stabilite dal Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i. Le costruzioni potranno essere usate solo a seguito della

presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (ai sensi del Dlgs 222/2016), da recapitare all'Ufficio Tecnico Comunale entro 15 gg dalla Comunicazione di Fine Lavori.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme o di urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero di loculi epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa e 4 urne cinerarie per ogni metro quadrato di area concessa; a firma del Responsabile del Servizio possono autorizzarsi eventuali deroghe, subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo o urna in più del canone di tariffa.
Non è autorizzata la costruzione di loculi ipogei.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. Valgono inoltre tutti gli obblighi derivanti dalla legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008 e s.m.i.).
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 68 – Responsabilità – Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori. Valgono inoltre tutti gli obblighi derivanti dalla legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008 e s.m.i.).
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 68, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata una somma forfettaria determinata in tariffa.

Art. 69 – Recinzione aree – Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato,

per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Valgono inoltre tutti gli obblighi derivanti dalla legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008 e s.m.i.).

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 70 – Introduzione e deposito di materiali

1. All'interno del Cimitero può essere permessa la circolazione dei veicoli delle imprese, secondo i percorsi, gli orari e le prescrizioni del Responsabile dell'Ufficio Tecnico. Tale ingresso dev'essere finalizzato all'introduzione dei materiali, per quanto possibile, già predisposti e lavorati, per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti.
2. La sosta dei mezzi è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 71 – Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscersi a cura del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Art. 72 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 73 – Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione

di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 68 e 70.

Art. 74 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è **tenuto**:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è **vietato**:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare, al pubblico, nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé, o per terzi, cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 75 – Funzioni – Licenza

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative, non riservate al Comune ma spettanti alle famiglie, inerenti al decesso, su mandato dei familiari, sia presso l'Ente Municipale, sia presso la Parrocchia o altri enti di culto;
 - b) vendita e fornitura di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) rasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004.
3. Il Comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui all'articolo 8 della Legge Regionale, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

Art. 76 – Divieti

1. È vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
2. È fatto divieto inoltre alle imprese funebri:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
 - a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
 - b) effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
 - c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della Legge Regionale.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 77 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta “degli Uomini Illustri” ove la Giunta Comunale potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di “cittadini benemeriti”.

Art. 78 – Mappa

1. Presso il servizio cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 79 – Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;

- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 80 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il Personale addetto per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre iscrive giornalmente, su apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n.285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti (numero loculo);
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero (numero loculo o cinerario) o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile di Area, o il luogo di eventuale dispersione;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
2. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
4. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
5. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 81 – Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'ufficio competente, sulla scorta del registro di cui all'art. 81, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 80.

Art. 82 – Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, delle concessioni in scadenza.

CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 83 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 84 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 85 – Responsabile del servizio

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventivamente la deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 86 – Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 87 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.
3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
4. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Art. 88 – Tariffe

1. Le tariffe vengono stabilite dalla Giunta Comunale.
2. Ogni anno, entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe possono essere variate con deliberazione della Giunta Comunale, qualora non vengano apportate modifiche alla struttura tariffaria o si tratti delle tariffe per i trasporti funebri correlate al mutamento delle condizioni economiche dell'appalto.

Art. 89 – Cimiteri per animali d'affezione

1. Attualmente non sono previste all'interno del Cimitero comunale aree o spazi destinati al seppellimento di spoglie animali. In caso di possibilità l'Amministrazione comunale procederà ai sensi dell'art. 29 del Reg. Reg. n. 6/2004, applicando la disciplina di cui al presente Regolamento, per quanto compatibile.

Art. 90 – Sanzioni

1. Per le violazioni al presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 10 della Legge 689/1981.

Art. 91 – Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Suppl. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254, alla legge regionale Lombardia n. 22/2003 ed al Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004 e a tutti i provvedimenti già citati in calce al presente Regolamento.